



***COMUNE DI ALBIGNASEGO***

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(C.O.S.A.P.)***

- Approvato con delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2017
- Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 31.03.2020



## INDICE

<b>Titolo I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1	Definizioni.....	3
Art. 2	Ambito e scopo del Regolamento.....	3
Art. 3	Oggetto.....	4
Art. 4	Natura delle occupazioni di suolo pubblico.....	5
Art. 5	Istituzione del canone di concessione.....	5
Art. 6	Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.....	5
Art. 7	Soggetti.....	6
<b>Titolo II</b>	<b>PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....</b>	<b>6</b>
Art. 8	Richiesta di occupazione.....	6
Art. 9	Istruttoria.....	7
Art. 10	Deposito cauzionale - fideiussione.....	7
Art. 11	Rilascio o diniego della concessione.....	8
Art. 12	Contenuto della concessione.....	8
Art. 13	Principali obblighi del concessionario.....	8
Art. 14	Rinuncia alla richiesta di occupazione.....	9
Art. 15	Titolarità della concessione - subentro.....	9
Art. 16	Rinnovo e proroga della concessione.....	10
Art. 17	Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	10
Art. 18	Decadenza.....	10
Art. 19	Estinzione.....	11
Art. 20	Occupazioni abusive.....	11
Art. 21	Occupazioni d'urgenza.....	12
<b>Titolo III</b>	<b>CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE.....</b>	<b>12</b>
Art. 22	Occupazione con cavi, condutture e impianti in genere.....	12
Art. 23	Distributori di carburante.....	13
<b>Titolo IV</b>	<b>DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE.....</b>	<b>13</b>
Art. 24	Oggetto del canone.....	13
Art. 25	Determinazione dell'importo del canone.....	13
Art. 26	Calcolo della superficie di occupazione.....	14
Art. 27	Esenzioni.....	14
<b>Titolo V</b>	<b>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI.....</b>	<b>16</b>
Art. 28	Accertamento del canone.....	16
Art. 29	Termini e modalità di versamento.....	16
Art. 30	Agevolazioni.....	16
Art. 31	Rateizzazione.....	17
Art. 32	Compensazione e rimborso.....	17
Art. 33	Omesso o parziale versamento.....	17
Art. 34	Sanzioni.....	18

Art. 35	Riscossione coattiva.....	18
Art. 36	Contenzioso.....	18
<b>Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI.....</b>		<b>18</b>
Art. 37	Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.....	18
<b>allegato 1).....</b>		<b>20</b>
<b>allegato 2).....</b>		<b>21</b>
<b>allegato 3).....</b>		<b>22</b>

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

-“Suolo pubblico” o “Spazio pubblico” le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico;

-“Occupazione”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici,

-“Concessione”, l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione permanente o temporanea;

-“Canone”, il corrispettivo in denaro che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;

-“Regolamento”, il presente regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione.

### **ART. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le concessioni, l'istituzione e applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Albignasego. A tale scopo classifica strade, aree e spazi pubblici in categorie di importanza secondo i criteri di cui al citato art. 63, comma 2.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alle occupazioni di aree cimiteriali;

- alle occupazioni di parchi o aree verdi regolate da apposite convenzioni in cui il concessionario assuma gli oneri di gestione e manutenzione dell'area assegnata;

- alle occupazioni di posteggi assegnati alle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative alle autorizzazioni o concessioni di aree pubbliche disciplinate da appositi regolamenti comunali.

### **ART. 3 OGGETTO**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportante o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune.

2. La concessione è rilasciata, rinnovata e revocata secondo le norme del presente regolamento e dell'eventuale disciplina speciale vigente in materia.

3. L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, è soggetta a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

#### **ART. 4**

### **NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; sono considerate temporanee ricorrenti le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni o autorizzazioni aventi durata non inferiore all'anno.

#### **ART. 5**

### **ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

1. Alle occupazioni, sia permanenti che temporanee, si applica un canone secondo la tariffa di cui all'allegato 1) al presente Regolamento.

2. Il canone è determinato:

a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione prevista all'art. 6;

b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;

c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;

d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

3. Alle occupazioni abusive si applicano l'indennità commisurata al canone e le sanzioni previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione del canone, sono compresi i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, così come previsto dall'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale può deliberare modifiche alla tariffa di riferimento, nonché ai coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.

#### **ART. 6**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in quattro categorie riportate nell'allegato 3) al presente Regolamento, ad ognuna delle quali è stato assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza in riferimento ai valori del mercato immobiliare pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, della centralità e dell'intensità abitativa del contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della

particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

2. I coefficienti assegnati sono i seguenti:

CATEGORIE	COEFFICIENTE
1 <sup>^</sup>	1
2 <sup>^</sup>	0,80
3 <sup>^</sup>	0,55
4 <sup>^</sup>	0,33

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

4. Le strade e le piazze di nuova costruzione, fino alla loro classificazione, si considerano appartenenti alla prevalente categoria delle aree limitrofe.

#### **ART. 7 SOGGETTI**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

2. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune e l'azienda sia affittata, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare dell'attività. In caso di reiterata morosità dell'affittuario, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 18, il Comune notifica al licenziatario titolare l'importo dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

### **TITOLO II IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

#### **ART. 8 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale suolo o spazi pubblici deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dal Comune.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata dall'interessato in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

- b) nel caso di richiedente diverso da quello indicato alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'individuazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, completa dei dati catastali e degli eventuali riferimenti relativi alla progressione chilometrica nel caso di aree di viabilità, e la sua entità misurata in metri quadrati o lineari;
- d) le modalità d'uso dell'area, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o la descrizione dettagliata dell'opera che si richiede di eseguire (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, planimetria, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, indicazione di eventuali autorizzazioni già acquisite);
- e) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- f) l'impegno del richiedente a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e a prestare l'eventuale cauzione richiesta;
- g) la dichiarazione di essere in possesso di specifica autorizzazione, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività;
- h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

## **ART. 9 ISTRUTTORIA**

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza dell'istanza, la compatibilità con le previsioni del Regolamento e dell'eventuale normativa speciale in materia; acquisisce, ove necessario, i pareri e la documentazione utile all'istruttoria presso gli uffici competenti.
2. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
3. Qualora il responsabile del procedimento abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

## **ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE - FIDEIUSSIONE**

1. Il responsabile del servizio, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
2. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal responsabile del servizio cui è attribuito il rilascio della concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria



sono effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica da parte degli uffici competenti.

3. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale tali uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

## **ART. 11 RILASCIO O DINIEGO DELLA CONCESSIONE**

1. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, entro i termini stabiliti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi il Servizio competente provvede, con atto motivato, al rilascio o al diniego della concessione dandone comunicazione al richiedente.

2. Gli estremi delle concessioni rilasciate devono essere riportati in apposito registro in ordine cronologico secondo la data di rilascio, completi della data di scadenza ed eventuali variazioni.

3. In caso di improcedibilità, la comunicazione inviata dal responsabile del procedimento in merito alla mancanza degli elementi essenziali di cui all'articolo 8, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

4. L'avviso inviato dal responsabile del procedimento che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

## **ART. 12 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e deve indicare:

- a) gli elementi identificativi della concessione e del suo titolare;
- b) le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 13 e, in particolare, il versamento del canone di occupazione.

2. La concessione può prevedere la possibilità di utilizzo del suolo o dello spazio pubblico mediante persone di fiducia indicate dal concessionario, fatto salvo il divieto di subconcessione.

## **ART. 13 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario assume l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare il divieto, a pena di decadenza, di utilizzazione dell'area in modo difforme da quanto previsto nell'atto di concessione.

2. Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

3. Il concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, assume l'obbligo di osservare le norme tecniche che regolano la materia, di rimettere in pristino l'area a proprie spese nel caso in cui dalla

costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali di risulta della costruzione.

4. Il concessionario è tenuto ad utilizzare il suolo o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui, senza arrecare danni a terzi, mantenendo in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

5. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

6. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone relativo all'occupazione alle scadenze fissate.

#### **ART. 14 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve darne comunicazione al responsabile del procedimento entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte degli uffici preposti.

2. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio previa comunicazione da inviare al Comune con le seguenti modalità:

a) in caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la cessazione e il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b) in caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso dovrà pervenire con un preavviso di almeno un giorno e non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale si applicano le condizioni stabilite all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.

#### **ART. 15 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE – SUBENTRO**

1. La concessione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.

2. Salvo quanto previsto da specifici Regolamenti comunali, è ammessa, previa richiesta al Settore competente, la successione nell'atto concessorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e in tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento.

3. Nella richiesta vanno indicati gli estremi della concessione cui si intende subentrare.

4. Qualora il cedente sia in debito per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.

5. La mancata presentazione della richiesta di subentro comporta la decadenza della concessione e l'obbligazione in solido del titolare e dell'occupante per il pagamento del canone relativo al periodo di occupazione, senza alcun rimborso.

**ART. 16**  
**RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione permanente è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al Settore competente con le stesse modalità previste dall'art. 8 del Regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale se trattasi di occupazioni permanenti e prima del termine finale se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini e condizioni indicate nell'atto di concessione originario.
2. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata e i motivi della richiesta.
3. Nella richiesta vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

**ART. 17**  
**MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune, con atto motivato del responsabile del servizio competente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

**ART. 18**  
**DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dalla concessione:
  - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia o delle condizioni e modalità di occupazione dello spazio pubblico previste nel provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
  - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
  - c) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista nell'atto di concessione;
  - d) il verificarsi di danni alle proprietà comunali;
  - e) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento relative al divieto di subconcessione e alle modalità di subingresso nell'occupazione.
  - f) salvo diversa previsione contenuta nell'atto di concessione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza è notificata con provvedimento del responsabile del servizio competente e non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso.

## **ART. 19 ESTINZIONE**

1. La concessione di estingue:
- a) per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
  - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento.

## **ART. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza, estinzione, sospensione o proroga della concessione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva sia permanente che temporanea, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessa, aumentata del 30% (trenta per cento);
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
  - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune potrà ordinare al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese all'occupante. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
5. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
6. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno arrecato a terzi a causa dell'occupazione.

## **ART. 21 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. È consentita l'occupazione prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Settore competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile; il responsabile del procedimento provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all'art. 20, intimando l'immediata liberazione dell'area.

2. Rientrano nelle occupazioni d'urgenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo e il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

### **Titolo III CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE**

#### **ART. 22 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento.

3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

4. Qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l'apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e/o grate di intercapedini, l'occupante è tenuto ad inoltrare soltanto avviso di intervento al competente ufficio.

#### **ART. 23 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non rilevano gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico occupati con colonnine, coperture, o serbatoi connessi all'impianto di servizio.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

**Titolo IV**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

**ART. 24**  
**OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, del suolo o spazio pubblico di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow window, pensiline e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

**ART. 25**  
**DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE**

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui all'allegato 1) al presente Regolamento, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di cui all'allegato 2) stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione di cui all'art. 6, comma 2, secondo la classificazione di cui all'allegato 3), per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.
2. Dall'ammontare complessivo del canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico si detrae l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.
4. Per le occupazioni permanenti il canone è commisurato ad anno solare nella misura prevista per la tipologia secondo la tariffa di cui all'allegato 1), tenuto conto dei coefficienti di classificazione delle aree di cui all'art. 6 e dei coefficienti di cui all'allegato 2). Nel caso di concessioni rilasciate in corso d'anno, per la prima annualità il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione. Analoga riduzione proporzionale si applica alle concessioni che scadono in corso d'anno.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'allegato 1), considerata a giorno, tenuto conto dei coefficienti di classificazione delle aree di cui all'art. 6 e dei coefficienti di cui all'allegato 2).

**ART. 26**  
**CALCOLO DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE**

1. La misura della superficie di occupazione è determinata dall'atto di concessione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo l'occupazione viene calcolata in ragione della proiezione.

6. Per le superfici soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie soggetta al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla minima figura geometrica piana che le contiene. Per le occupazioni temporanee con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

7. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

8. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente fino a 1000 metri quadrati e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

## **ART. 27 ESENZIONI**

Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;

b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni, e alle associazioni senza scopo di lucro, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e l'area non ecceda i 10 metri quadrati;

c) le occupazioni temporanee effettuate da Pro Loco, associazioni, comitati in occasione di manifestazioni ed iniziative finalizzate alla valorizzazione economica, culturale, sportiva e sociale del territorio di Albignasego,

possono essere esentate dal versamento del canone con atto motivato del Sindaco che ne riconosca la particolare rilevanza per la comunità, le finalità di aggregazione e l'assenza di esclusivo scopo di lucro;

d) le occupazioni realizzate da enti religiosi connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato;

e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. n. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e l'area non ecceda i 10 metri quadrati;

f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi riferimento pubblicitario o ad attività commerciali o lucrative in genere;

g) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario o ad attività commerciali o lucrative in genere, e le aste delle bandiere;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

i) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione di quelle effettuate con mezzi pubblicitari o al fine di distribuire manifestini o altro materiale pubblicitario e pubblicazioni della stampa gratuita;

l) le occupazioni per finalità politiche, realizzate senza scopo di lucro, non eccedenti i 16 metri quadrati e per una durata non superiore a 15 giorni;

m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui l'atto di concessione ne preveda, alla scadenza, la devoluzione gratuita al Comune;

n) i passi carrabili;

o) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

p) le occupazioni poste in essere per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente;

q) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori o servizi per conto del Comune;

r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante, purché siano sottostanti l'area superficiaria occupata e siano effettuati periodicamente i controlli tecnici previsti;

s) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, purché l'accesso sia libero e gratuito;

t) le occupazioni effettuate con insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché la superficie complessiva del messaggio non superi i 5 metri quadrati;

u) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per la messa in sicurezza di edifici dichiarati inagibili o inabitabili, purché tali strutture non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario.

## **PARTE V**

### **ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE E SANZIONI**

#### **ART. 28**

#### **ACCERTAMENTO DEL CANONE**



1. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento dell'entrata avviene da parte del Servizio Tributi anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione/concessione e, negli anni successivi a quello del rilascio, con l'invio di apposito avviso di pagamento. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo avviene invece sempre anticipatamente all'emanazione del provvedimento.

2. Il Responsabile del procedimento di entrata, sulla scorta degli elementi forniti dal responsabile del servizio competente al rilascio della concessione o all'accertamento dell'occupazione abusiva, individua il debitore, quantifica la somma dovuta, fissa la relativa scadenza e ne dà comunicazione al richiedente.

3. A seguito delle attività di cui al comma precedente, il responsabile del Servizio Tributi, in caso di occupazione abusiva, applica l'indennità di cui all'art. 20, comma 3, lett. a); in caso di mancato o parziale pagamento procede secondo quanto stabilito dall'art. 25.

## **ART. 29 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato anticipatamente al rilascio della concessione, ad eccezione delle occupazioni effettuata da operatori commerciali su area pubblica titolari di convenzioni, per i quali la scadenza del pagamento è fissata al 30 aprile di ciascun anno. Per le occupazioni effettuate da operatori commerciali su area pubblica precari la scadenza è fissata da apposito avviso di pagamento.

2. Nel caso di occupazione permanente di spazio pubblico il versamento del canone è effettuato con riferimento all'anno solare in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo quanto disposto all'art. 25, comma 4 del Regolamento.

3. L'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione verifica la corrispondenza tra l'importo di canone dovuto e quanto effettivamente versato prima di procedere al rilascio del provvedimento concessorio.

4. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità indicate nella concessione o nell'avviso di pagamento.

5. Nel caso di occupazione di natura permanente non si fa comunque luogo al pagamento quando l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 12,00.

## **ART. 30 AGEVOLAZIONI**

1. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.

2. Per le occupazioni temporanee la tassa è graduata in relazione alle ore e ai giorni di effettiva occupazione con le modalità indicate nell'allegato 1) al Regolamento.

## **ART. 31 RATEIZZAZIONE**

1. In caso di occupazione di natura permanente di natura temporanea ricorrente, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 258,23 è possibile corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato anticipatamente

al rilascio della concessione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

## **ART. 32 COMPENSAZIONE E RIMBORSO**

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto occupante può chiedere, mediante apposita istanza, l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il responsabile del procedimento di entrata, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge.

## **ART. 33 OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO**

1. In caso di omesso o parziale versamento, il responsabile del procedimento che ha effettuato la liquidazione del canone diffida l'interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine sarà comunicato all'ufficio competente ai fini della decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine:

- a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione con provvedimento del responsabile competente al rilascio;
- b) il responsabile dell'entrata che ha emesso l'atto di diffida rimasto inadempito darà avvio al procedimento di riscossione coattiva delle somme dovute nelle forme di legge;
- c) l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti;
- d) il servizio competente al rilascio, che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all'art. 10, ne dispone l'incameramento a favore del Comune.

## **ART. 34 SANZIONI**

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, secondo le disposizioni dell'art. 20.

3. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

### **ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata direttamente dal Comune oppure mediante affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo n. 446/1997 con le modalità ed entro i termini stabiliti per legge.

### **ART. 36 CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

## **PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s'intendono rinnovate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare, oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

2. Dal 1° gennaio 2018 il Regolamento per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 25/11/2009 e le tariffe rimarranno in vigore per la definizione delle posizioni precedenti solo in relazione ai procedimenti di accertamento e riscossione previsti dal D.Lgs. n. 507/93.

3. Dal 1° gennaio 2018 cessa di avere efficacia la classificazione per categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, definita con deliberazione del C.C n. 94 del 16/12/2009.

4. Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche entra in vigore il 1° gennaio 2018.

5. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.

5. *bis* Per il solo anno 2020 il versamento del canone è effettuato con riferimento all'anno solare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e per gli importi superiori ad € 258,23 con le seguenti rate: 1^ rata 30 giugno, 2^ rata 30 agosto, 3^ rata 30 settembre e 4^ rata 30 dicembre.

6. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE ORDINARIA***OCCUPAZIONI PERMANENTI*

Il calcolo del canone viene normalmente effettuato ad anno.

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Tariffa</b>
a) Occupazione ordinaria del suolo	27,90
b) Occupazione ordinaria del suolo, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	*(0,67 ad utenza)

(\*) Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa unica per qualsiasi ubicazione parametrata al numero di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente stabilita dall'art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 446/97 in € 0,64 per utenza (per i Comuni oltre 20.000 abitanti) e rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.

*OCCUPAZIONI TEMPORANEE*

Il calcolo del canone viene normalmente effettuato a giorni con riduzione in base alle ore e ai giorni di durata dell'occupazione

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Tariffa</b>
a) Occupazione ordinaria del suolo	1,81
b) Occupazione ordinaria del suolo di durata non superiore a 12 ore per ciascun giorno	1,08
c) Occupazione ordinaria del suolo di durata superiore a 15 giorni	1,45
d) Occupazione ordinaria del suolo di durata non superiore a 12 ore per ciascun giorno e di durata superiore a 15 giorni, ovvero superiore a 30 giorni o ricorrente con convenzione (es. commercio su aree pubbliche in occasione di mercati settimanali, occupazione per attività edilizia, ecc.)	0,46

Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa unica per qualsiasi ubicazione parametrata al numero di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente

## DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

*OCCUPAZIONI PERMANENTI*

Il calcolo del canone viene normalmente effettuato ad anno.

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente</b>
a) Occupazione ordinaria del suolo	1
b) Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo ad esclusione di quella di cui al punto d)	0,33
c) Occupazione di spazi soprastanti il suolo con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30
d) Occupazione ordinaria del suolo, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	*
e) Occupazione del suolo e sottosuolo con impianti di distribuzione di carburante	1,76
f) Impianti pubblicitari	1

(\*) Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa unica parametrata al numero di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

*OCCUPAZIONI TEMPORANEE*

Il calcolo del canone viene normalmente effettuato a giorni.

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente</b>
a) Occupazione ordinaria del suolo	1
b) Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo ad esclusione di quella di cui al punto d)	0,33
c) Occupazione di spazi soprastanti il suolo con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30
d) Occupazione effettuate da venditori ambulanti, produttori agricoli con vendita diretta dei loro prodotti	0,50
e) Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,40
f) Occupazione con veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea	0,70
g) Occupazioni effettuate per attività edilizia	0,50
h) Occupazione effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, senza scopo di lucro	0,20
i) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente e la cui riscossione avviene mediante convenzione	0,50
l) Occupazioni con cavi, condutture, impianti	0,20
m) Impianti pubblicitari	1
n) Occupazione di spazio antistante esercizi commerciali (dehors)	1,1

ALLEGATO N. 3) AL REGOLAMENTO  
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI IN CATEGORIE

	<i>Denominazione</i>	<i>Tratto</i>	<i>Categoria</i>
1	Galleria Roma		1
2	Largo degli Obizzi		1
3	P.tta Caduti sul lavoro		1
4	P.zza P. Confortini		1
5	P.zza San G. Calabria		1
6	Piazza A. De Gasperi		1
7	Piazza G. Matteotti		1
8	Piazzale della Torre		1
9	Piazzale donatori di sangue		1
10	Via A. Manzoni		1
11	Via A. Modigliani		1
12	Via A. Negri		3
13	Via A. Pacinotti		2
14	Via A. Ponchielli		2
15	Via A. Scarlatti		3
16	Via A. Tassoni		1
17	Via A. Vespucci		2
18	Via A. Volta		2
19	Via B. L. Meneguzzi		1
20	Via Battaglia		1
21	Via Bolzano		1
22	Via C. Battisti	fino all'incrocio con via N. Sauro a sinistra fino al civ. 65C compreso a destra fino al civ. 6 compreso	1
23	Via C. Battisti	dai civ. 6 e 61 esclusi fino all'incrocio con Via S. Pellico	2
24	Via C. Colombo		1
25	Via C. Gallinaro		1
26	Via C. Goldoni		1
27	Via Caravaggio		1
28	Via Checco da Lion		1
29	Via D. Alighieri		1
30	Via D. Chiesa		1
31	Via D. Cimarosa		2
32	Via Dalmazia		3
33	Via Degli Alpini		2
34	Via dell'Artigianato		3
35	Via della Costituzione		1
36	Via della Croce Verde		1
37	Via delle Industrie		3
38	Via Don A. Schiavon		1
39	Via Don G. Bosco		2
40	Via Don L. Milani		2
41	Via Don L. Sturzo		2
42	Via Don P. Grotto		2
43	Via Donatello		1
44	Via E. A. Mario	fino ai civ. 7 e 14 esclusi fino all'incrocio con via S. Giorgio	2
45	Via E. A. Mario	da incrocio con Via S. Giorgio civ. 7 e 14 compresi alla fine	3

46	Via E. Majorana		2
47	Via E. Montale		1
48	Via Europa		1
49	Via F. Baracca		4
50	Via F. Filzi		1
51	Via F. Petrarca	fino ai civ. 23 e 38 inclusi	1
52	Via F. Petrarca	dai civ. 23 e 38 esclusi fino a Via Marconi	2
53	Via Feltre		1
54	Via Firenze		1
55	Via G. Bonetto		1
56	Via G. Brodolini		2
57	Via G. Carducci		1
58	Via G. D'Annunzio		2
59	Via G. Donizetti		2
60	Via G. F. D'Acquapendente		1
61	Via G. Galilei		1
62	Via G. Garibaldi		3
63	Via G. Mameli		3
64	Via G. Marconi	dai civ. 11/A e 6/A compresi fino alla fine	2
65	Via G. Marconi	fino ai civ. 6 e 11 compresi da Via delle Industrie ai piedi del cavalcavia	3
66	Via G. Mazzini		2
67	Via G. Puccini	dai civ. 8 e 77 esclusi fino alla fine	2
68	Via G. Puccini	dall'inizio ai civ. 8 e 77 esclusi	3
69	Via G. Rossini		3
70	Via G. Tartini		1
71	Via G. Ungaretti		1
72	Via G. Verdi		3
73	Via G. Verga		1
74	Via G. Zanella		1
75	Via Gela		3
76	Via Genova		1
77	Via Giorgione		1
78	Via L. Cadorna		1
79	Via L. Cherubini		2
80	Via L. da Zara		3
81	Via L. De Lovati		1
82	Via Lombardia		1
83	Via M. Buonarroti		2
84	Via Maestri del Lavoro d'Italia		1
85	Via Marco da Cles		1
86	Via Marco Polo		2
87	Via Marinai d'Italia		1
88	Via Milano		1
89	Via Moncenisio		2
90	Via Monfalcone		1
91	Via Monte Cimone		2
92	Via Monte Grappa		3
93	Via Monte Pasubio		2
94	Via Monte Sabotino		2
95	Via Monte Santo		2



96	Via N. Paganini		3
97	Via O. Respighi		2
98	Via P. Mascagni	dai civ. 3 e 6 fino all'incrocio con Via Paganini	2
99	Via P. Mascagni	a sinistra da civ. 3 escluso alla fine a destra da civ. 6 escluso alla fine da incrocio con Via Paganini al confine con Casalserugo	3
100	Via P. Selvatico		2
101	Via Padova		1
102	Via Piemonte		1
103	Via Pirandello		1
104	Via Pisa		1
105	Via R. Luxemburg		2
106	Via Ragusa		3
107	Via Rialto		1
108	Via Risorgimento		1
109	Via Roma	a destra fino al civ. 276C a sinistra fino al civ. 219	1
110	Via Roma	dai civ. 221/A e 278 compresi fino al confine con Maserà	2
111	Via Roncon	fino all'incrocio con Via Venezia a sinistra fino al civ. 49 compreso a destra fino al civ. 32 compreso	1
112	Via Roncon	a sinistra dal civ. 49 escluso alla fine a destra dal civ. 32 escluso alla fine	2
113	Via Rovigo		1
114	Via S. Caboto		2
115	Via S. D'Acquisto		3
116	Via S. Padre Pio		1
117	Via S. Pellico	fino ai civ. 1 e 20 esclusi (incrocio con Via Mazzini)	2
118	Via S. Pellico	dai civ. 1 e 20 compresi a strada Battaglia	3
119	Via San Bellino		2
120	Via San Biagio		1
121	Via San Daniele		2
122	Via San Francesco	dall'inizio ai civ. 1/A e 2 esclusi	2
123	Via San Francesco	da civ. 1/A e 2 compresi alla fine	3
124	Via San G. Barbarigo		1
125	Via San Giacomo	fino ai civ. 10 e 29 compresi	2
126	Via San Giorgio		2
127	Via San Giovanni		3
128	Via San Leopoldo		1
129	Via San Marco		2
130	Via San Prosdocimo		1
131	Via San Tommaso		1
132	Via Sant'Andrea	fino all'autostrada a sinistra fino al civ. 93 compreso a destra fino al civ. 92 compreso	1
133	Via Sant'Andrea	dai civ. 92-93 esclusi fino al dai civ. 144-146 compresi	2
134	Via Sant'Antonio		1
135	Via Santa Caterina da Siena		2
136	Via Santa Giovanna d'Arco		2
137	Via Santa Giustina		2
138	Via Santa Lucia		1
139	Via Santa Monica		1

140	Via Santa Teresa di Lisieux		2
141	Via Sant'Eurosia		1
142	Via Santo Stefano	fino all'incrocio con Via S. Giorgio fino ai civ. 9 e 11 compresi	2
143	Via Santo Stefano	da civ. 11 e 12 alla fine (incrocio con Via Mascagni)	3
144	Via SS. Pietro e Paolo		1
145	Via T. Livio		1
146	Via T. Tasso		2
147	Via T. Vecellio		2
148	Via Tagliamento		1
149	Via Tintoretto		2
150	Via Torino	fino al Palazzetto dello sport escluso a sinistra fino al civ. 3 compreso	1
151	Via Torino	dal Palazzetto dello Sport al confine con Padova a sinistra dal civ. 3 escluso alla fine a destra dal civ. 2 compreso alla fine	2
152	Via Trento		1
153	Via Treviso		1
154	Via Trieste		1
155	Via U. Foscolo		1
156	Via Udine		1
157	Via V. Alfieri		1
158	Via V. Bellini		4
159	Via V. Galvani		2
160	Via V. Veneto		1
161	Via Veneto		1
162	Via Venezia		1
163	Via Vercelli		1
164	Via Verona		1
165	Via XVI marzo		1
166	Viale Cavour		1
167	Viale Martiri delle Foibe		1
168	Vic A. Diaz		1
169	Vic A. Vivaldi		1
170	Vic Don G. Minzoni		2
171	Vic F.lli Bandiera		1
172	Vic Gorizia		1
173	Vic Marsala		1
174	Vic Martiri di Cefalonia		1
175	Vic S. Quasimodo		1
176	Vic Santa Rita		1
177	Vic Santa Rosa		1
178	Vic. A. Boito		1
179	Vic. A. Corelli		2
180	Vic. A. Mantegna		2
181	Vic. A. Meucci		2
182	Vic. A. Toscanini		2
183	Vic. Adige		1
184	Vic. Aosta		3
185	Vic. Arno		1
186	Vic. Asiago		1
187	Vic. Belluno		1

188	Vic. C. Campo		1
189	Vic. C. Collodi		1
190	Vic. C. Menotti		2
191	Vic. C. Monteverdi		2
192	Vic. Chioggia		1
193	Vic. D. Manin		3
194	Vic. E. Fermi		2
195	Vic. E. Torricelli		2
196	Vic. E. Toti		1
197	Vic. F. Magellano		2
198	Vic. F.lli Cairoli		3
199	Vic. G. B. Pergolesi		2
200	Vic. G. Boccaccio		3
201	Vic. G. Giusti		1
202	Vic. G. Gozzano		1
203	Vic. G. Leopardi		1
204	Vic. G. Parini		1
205	Vic. G. Pascoli		3
206	Vic. G. Visentin		2
207	Vic. Giotto		2
208	Vic. I. Nievo		2
209	Vic. I. Pizzetti		2
210	Vic. I. Svevo		2
211	Vic. Isonzo		1
212	Vic. Ivrea		3
213	Vic. L. Ariosto		1
214	Vic. L. da Vinci		2
215	Vic. L. Manara		3
216	Vic. L. Perosi		1
217	Vic. M. Moretti		1
218	Vic. Monte Bianco		3
219	Vic. Monte Cervino		2
220	Vic. N. Bixio		3
221	Vic. N. Sauro		3
222	Vic. P. da Palestrina		1
223	Vic. P. Maroncelli		3
224	Vic. P. Veronesi		2
225	Vic. Piave		1
226	Vic. Po		4
227	Vic. Pola		3
228	Vic. R. Sanzio		2
229	Vic. San Giacomo		3
230	Vic. San Lorenzo		2
231	Vic. San Pio X		3
232	Vic. Santa Cecilia		1
233	Vic. T. Aspetti		2
234	Vic. T. Speri		3
235	Vic. Tevere		3
236	Vic. U. Saba		1
237	Vic. V. Monti		2
238	Vic. Vicenza		1
239	Vic. W. A. Mozarth		2

